



## STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto  
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210  
sito: [www.studiogpc.it](http://www.studiogpc.it)

Rovereto, 8 maggio 2019.

### CIRCOLARE 13/2019

#### Il Fascicolo del Titolare Effettivo

*Rif. normativi:*

- *D.lgs 231/2007;*
- *D.Lgs 90 del 25/05/2017.*

*Gentile Cliente,*

*Il Dlgs n. 90 del 25/05/2017 ha modificato la normativa antiriciclaggio prevedendo la predisposizione del c.d. Fascicolo del Titolare effettivo e l'istituzione di una apposita sezione presso il Registro delle Imprese.*

## Nuova normativa antiriciclaggio

### Fascicolo del titolare effettivo

L'art. 21 del Dlgs 231/2007 ha previsto, a carico delle imprese, l'obbligo di comunicare telematicamente al Registro delle imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi. Tale adempimento è posto a carico degli amministratori in base a quanto risultante dalle scritture contabili, dai bilanci, dal libro dei soci e da ogni altra comunicazione adatta allo scopo.

Il titolare effettivo è identificato con la persona stessa se trattasi di persona fisica, mentre per i soggetti differenti è necessario identificare colui che ha la proprietà diretta dell'ente o il relativo controllo (es. chi ha la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria). Se non è possibile individuare colui che detiene l'effettivo controllo nei modi ordinari, il titolare effettivo è individuato nella persona titolare di poteri di amministrazione o direzione della società.

Il c.d Fascicolo del titolare effettivo, predisposto e aggiornato dagli amministratori per almeno cinque anni, deve contenere:

- statuto;
- atto costitutivo;
- visura camerale aggiornata;
- documentazione aggiornata relativa all'assetto proprietario e di controllo;
- copia del documento di identità dei titolari effettivi (in corso di validità) e del codice fiscale;
- dichiarazione dei soci sulla titolarità effettiva (in caso dubbi sulla titolarità effettiva).

Tali informazioni devono essere fornite ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio in caso di richiesta, come previsto dall'art. 22 co. 1 del D.Lgs 231/2007;

Il decreto del ministero, che avrebbe dovuto identificare le informazioni sul titolare effettivo da comunicare alle Camere di Commercio, **doveva** essere adottato **entro il 4 luglio 2018**. Nonostante non sia ancora stato previsto un nuovo termine si consiglia si predisporre già tutta la documentazione per non farsi trovare impreparati in caso di repentina emanazione.

In caso di presentazione di dati falsi o non veritieri ai destinatari della normativa antiriciclaggio la sanzione è penale, da sei mesi a tre anni e una multa da € 10.000 a 30.000. In caso di omessa comunicazione al Registro delle Imprese invece è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da € 103 a € 1.032.

\*\*\*\*\*

Gli Studi di Consulenza rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

\*\*\*\*\*